

Provincia di

Comune di BELFORTE del CHIANTI

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

CON UN ALLEGATO REGOLAMENTO
SPECIALE DI SICUREZZA PER I DEPOSITI
DELLE PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE

Stab. Tip. Ed. MARINO CANTELLI
Via F. Albani 1 - Telef. 35 63 12
BOLOGNA



Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Definizione del servizio.

Col servizio della polizia urbana, il Comune si prefigge lo scopo di tutelare l'integrità del pubblico demanio, e un decoroso svolgimento della vita pubblica, di garantire le libertà dei singoli cittadini, la loro sicurezza ed il disciplinato andamento dei pubblici servizi.

ART. 2.

Organi della Polizia Urbana.

ART.2-Il servizio di polizia urbana é diretto dal Sindaco e viene svolto dagli agenti municipali e dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'art.221 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni-.

ART. 3.

ART.3- Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria devono attenersi alle prescrizioni di cui alla legge 18.6.1955, n.517. Le operazioni in locali privati devono essere dirette esclusivamente da ufficiali di polizia giudiziaria.

All'infuori dei casi di flagrante reato, gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono penetrare in locali privati od abitazioni senza essere muniti di mandato scritto, rilasciato dall'autorità giudiziaria, a norma di legge.-

ART. 4.

Sequestro di oggetti.

Gli strumenti che hanno servito a consumare una contravvenzione ai regolamenti od alle leggi, devono essere sequestrati dagli agenti comunali e consegnati all'Ufficio per la custodia. Essi verranno venduti a garanzia del pagamento delle pene pecuniarie contravvenzionali con osservanza delle norme vigenti per i sequestri operati dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 5.

Fermo di persone.

ART.5- Gli agenti di polizia municipale possono accompagnare al locale ufficio di polizia, per gli accertamenti di competenza, le persone che si trovino nelle condizioni indicate dall'art.157 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza e nelle ipotesi di cui agli artt.707 e 708 del codice penale.-

Correlazione ad altre leggi.

Le disposizioni del presente regolamento debbono osservarsi in correlazione ai disposti delle leggi civili e penali, dei regolamenti, nonché degli altri regolamenti municipali.

ART. 7.

Osservanza di ordini verbali.

Oltre le disposizioni di questo regolamento si devono osservare gli ordini anche verbali che, circa le materie costituenti oggetto del regolamento stesso, saranno dati in circostanze straordinarie dall'Autorità comunale, o dagli Agenti di Polizia Urbana.

Capo II

DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 8.

Definizione del suolo pubblico.

Ovunque si esercita pubblico passaggio ad uso del pubblico, si ha suolo pubblico soggetto alla disciplina ed alla tutela stabilite dal presente regolamento.

ART. 9.

Occupazioni abusive del suolo pubblico.

E' proibita qualunque occupazione di suolo o spazio pubblico anche temporaneamente, senza i permessi di cui ai seguenti articoli, salvo quanto si riferisce alle disposizioni del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi e di aree pubbliche.

L'area antistante alla civica residenza dovrà in ogni caso rimanere sempre sgombra da qualsiasi occupazione.

ART. 10.

Occupazioni temporanee - Concessioni.

Chi voglia ottenere la concessione ad occupare temporaneamente il suolo pubblico deve presentare al Sindaco apposita domanda in carta legale.

La concessione verrà data con atto scritto, fatti salvi e riservati i diritti dei terzi e su presentazione di nulla osta per quanto riguarda le strade dell'Azienda Nazionale autonoma della strada e dell'Amministrazione provinciale a seconda che si tratti di strade nazionali o provinciali.

ART. 11.

Occupazioni temporanee in ore notturne.

Nelle ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del sorgere del sole, ogni permesso di occupazione s'intende sospeso **salvo diverse disposizioni contemplate nel permesso stesso.**

ART. 12.

Esecuzione di lavori sul suolo pubblico.

Nessuno può eseguire lavori di scavo, nè costruzioni che interessino le strade pubbliche, nè occupare sia temporaneamente che stabilmente, il suolo pubblico, senza speciale autorizzazione del Comune, oppure del Compartimento dell'A.N.A.S. o dell'Amministrazione provinciale a seconda che si tratti di strade comunali, statali o provinciali.

E' fatta eccezione per le operazioni normali e comuni di carico e scarico, quando non si possono eseguire nei cortili interni delle case.

In tal caso i veicoli non possono sostare sulle vie e piazze pubbliche oltre il tempo strettamente necessario e devono essere collocati sulla propria destra in modo da non arrecare incomodo al libero transito.

Le predette disposizioni per quanto applicabili, valgono pure per le occupazioni determinate da sinistre cause.

ART. 13. X

Occupazioni del suolo - Obblighi del concessionario.

Eseguiti che siano i lavori o terminata comunque l'occupazione, il suolo pubblico deve, a cura ed a spese del concessionario, essere rimesso nel primitivo stato..

In caso di ritardo in tale adempimento, il Comune potrà far dichiarare la contravvenzione ed ordinare l'esecuzione d'ufficio dei lavori di ripristino a norma dell'art. 55 della Legge C. P. (1).

ART. 14.

Occupazioni del suolo - Condizioni per le concessioni.

La concessione deve essere subordinata, oltre agli speciali obblighi che per particolari esigenze dovranno essere imposti al richiedente, all'osservanza delle seguenti norme:

a) limitazione al minimo dell'area da occupare e della durata dell'occupazione;

b) impianto dei segnali di pericolo, diurni e notturni a spese del concessionario con osservanza delle prescrizioni regolamentari vigenti.

ART. 15.

Giochi sul suolo pubblico - Divieto.

Sulle vie e piazze pubbliche è proibito giocare alla palla, alle bocce, alla fionda, alla trottola ed a qualsiasi altro giuoco incomodo, pericoloso e ingombrante.

(1) Ora Art. 153 della L.C.P., 4 febbraio 1915, n. 148.

ART. 16.

Nettezza delle strade.

E' vietato inoltre:

- a) gettare liquidi, risciacquare panni, o fare il bucato nei luoghi di pubblico transito o privati, comuni a più famiglie;
- b) innaffiare i vasi in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico;
- c) innaffiare il suolo pubblico con acqua sporca e in tempo di gelo;
- d) imbrattare in qualsiasi modo le fontane pubbliche e le loro adiacenze.

ART. 17.

Suolo pubblico - Occupazioni per esercizi commerciali.

Le altre concessioni del suolo pubblico per ragioni di commercio, fiere, mercati, per l'esercizio di determinate industrie o mestieri, per collocamento di piante in vasi ad uso di decorazioni, sono regolate dal regolamento di posteggio.

Cessati i traffici delle fiere o dei mercati, non è permesso di lasciare sul suolo pubblico, panche, baracche, merci, od altra cosa mobile, o ingombro qualsiasi.

Tutti gli esercenti fissi o ambulanti dovranno fare asportare a loro cura ogni cosa, in modo che sia possibile la pronta pulizia a loro incombente, come dall'art. 23, delle località occupate.

I caffettieri o trattori, previo permesso, potranno collocare sedie, tavolini nella misura che sarà loro concessa quando i locali di esercizio si aprano direttamente sull'area occupabile o sotto il portico prospiciente, salvo in ogni caso il pagamento della relativa tassa di posteggio.

ART. 18.

Trattenimenti e spettacoli pubblici.

Oltre a quanto è prescritto dal T.U. Legge di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e dal relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635, nessuno spettacolo o trattenimento all'aperto può essere tenuto senza la preventiva licenza dall'Autorità comunale. L'erezione di palchi, tribune, ecc. per le feste, commemorazioni e cerimonie deve essere autorizzata dall'Autorità comunale.

ART. 19.

Condutture elettriche.

Per l'impianto di condutture elettriche saranno osservate le leggi speciali in vigore. Il Comune però, ove esse riguardino il suolo pubblico, dovrà essere sempre richiesto del proprio nulla osta.

ART. 20.

Vetrine e tendoni.

La concessione per apporre infissi, vetrine e tendoni, per costruire pensiline e tutto quanto sopravanza sul suolo pubblico ed interessa l'arte edilizia, è regolata dal Regolamento di Polizia edilizia salvo sempre il parere dell'A.N.A.S. o della Provincia nel caso in cui ne venga interessata la strada statale o provinciale che corre lungo l'abitato, e tenute presenti le esigenze della circolazione.

ART. 21.

Rimozione degli abusi, sul suolo pubblico.

La rimozione delle occupazioni abusivamente esercitate sul suolo pubblico e la riparazione dei danni ad esso arrecati, saranno disposte dal Sindaco con apposita ordinanza da emettere ai sensi dell'art. 378 della Legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F.

ART. 21 BIS

Rispetto delle distanze per le costruzioni edilizie e per le piantagioni erboree

I proprietari confinanti con le vie e strade pubbliche sono tenuti a osservare le distanze previste dal Regolamento Comunale di Edilizia e Ornato, nonchè quelle del C.C., per le costruzioni edilizie. Essi dovranno altresì osservare le distanze previste del r. d. 8 dicembre 1933, n. 1740 e dal C.C. per le piantagioni su proprietà confinanti.

Soltanto il Comune e gli altri Enti pubblici proprietari delle strade e del pubblico suolo sono dispensati, — per potestas supremae — dalla osservanza delle predette disposizioni, che impongono tra confinanti il rispetto di distanze determinate o vietano piantagioni fra le sponde o lungo i corsi d'acqua, o artificiali o lateralmente alle strade ordinarie. Ciò, per quanto riguarda le piantagioni, anche in aderenza alle disposizioni legislative che tendono a favorire la coltivazione e la diffusione del pioppo e di altre piante arboree.

CAPO III°

NETTEZZA DELL'ABITATO

ART. 22.

Della nettezza urbana.

Il servizio della pulizia o nettezza urbana è assunto dal Comune e viene svolto dal personale comunale.

ART. 23.

Pulizia delle aree concesse in occupazione.

Le porzioni di suolo pubblico soggette a temporanea occupazione devono essere tenute pulite ed innaffiate, nella stagione estiva, a cura dei concessionari.

ART. 24.

Sgombro delle nevi.

In caso di nevicate i proprietari delle case debbono tenere sgombro dalla neve uno spazio di almeno m. 1,50 in corrispondenza del proprio muro frontale, debbono assicurarsi inoltre della resistenza dei tetti, e non possono, senza permesso scaricare la neve sul suolo pubblico.

ART. 25.

Scarico delle nevi dai tetti.

Il Sindaco, per cautela di interesse e di sicurezza generale, può ordinare lo scarico della neve dai tetti, dalle terrazze, dai balconi ecc., ordinandone il trasporto in appositi luoghi.

ART. 26.

Autorizzazione allo scarico ed al trasporto delle nevi.

I privati non possono procedere allo scarico ed al trasporto della neve senza aver conseguito preventivamente la licenza dell'Autorità Municipale; e dovranno in caso di autorizzazione, attenersi a tutte le prescrizioni impartite a tale fine dall'Autorità stessa.

ART. 27.

Cumuli di immondizie.

E' vietato di accumulare spazzatura sulle vie e strade, nei cortili delle case e loro attinenze, le quali debbono essere sgombrare da qualsiasi immondizia.

Tali materie debbono rimanere chiuse in recipienti impermeabili muniti di coperchio per essere versate nei carri dei pubblici spazzini.

ART. 28.

Scarichi di latrine.

Le condutture di scarico delle latrine, dei lavandini (acquai), bucatoi ecc. debbono essere convogliate nella fogna comunale o in pozzi neri privati in modo che sia evitata la dispersione delle materie luride.

ART. 29.

Manutenzione degli edifici.

Per impedire stillicidi di acque piovane che possano lordare il suolo pubblico, è fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di curare la buona manutenzione degli edifici e delle tubazioni di scarico.

ART. 30.

Scarico di materiali sulle vie.

E' vietato nelle vie e piazze pubbliche:

a) gettare sulla pubblica via e nei canali l'acqua e materiale immondo, come pure di otturare le bocche dei fognoli;

b) spolverare panni dalle finestre e balconi prospicienti pubbliche strade; dalle finestre interne la spolveratura dei panni potrà farsi soltanto nelle ore antimeridiane fino alle 8 d'inverno e fino alle 7 d'estate;

c) spaccare legna, lavare botti, carri, autoveicoli od altro;

d) soddisfare alle corporali occorrenze all'infuori dei luoghi a ciò destinati.

ART. 31.

Spurgo delle latrine.

Lo spurgo delle latrine delle case deve essere fatto in botte a sistema inodore e l'operazione di ripulitura e trasporto dei materiali deve essere eseguita dalla mezzanotte alle ore 5 salvo l'osservanza delle altre prescrizioni del regolamento comunale d'igiene.

ART. 32.

Orinatori e latrine nei pubblici esercizi

Tutti gli esercizi pubblici e i luoghi di pubblico ritrovo debbono avere o nel cortile o nel recinto interno della casa, orinatoio e latrina.

ART. 33.

Depositi di letame.

E' vietato di tenere nell'abitato depositi di letame che deve essere trasportato a destinazione non appena estratto dalla stalla.

Il trasporto del letame fatto deve essere effettuato con carri in condizioni tali da impedire qualsiasi spandimento.

ART. 34.

Circolazione di animali domestici e di pollame.

Nei centri urbani non è permesso di tenere o lasciar vagare animali bovini, ovini e suini. Il pollame deve essere tenuto costantemente chiuso in modo da impedire la circolazione per le pubbliche vie.

ART. 35.

Cumuli di materiali.

I materiali residuati dalle demolizioni o dagli scavi non possono essere cumulati sul suolo pubblico.

Il loro trasporto deve essere fatto in modo che non si disperdano nelle vie.

ART. 36.

Raccolta e trasporto delle immondizie.

Per quanto riguarda la raccolta e il trasporto delle immondizie private, delle pubbliche spazzature, della tenuta delle stalle ed il trasporto del letame, devono anche osservarsi le disposizioni del decreto Ministeriale 20 maggio 1928 per la lotta contro le mosche, nonchè le istruzioni diramate dal Ministero dell'Interno con la circolare 27 marzo 1931, n. 20000 D. e l'art. 236 del T. U. della Legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265.

Capo IV

DELLA SICUREZZA E DEL DECORO PUBBLICO

ART. 37.

Sicurezza degli edifici.

I fabbricati, siano o no destinati ad abitazioni, debbono essere mantenuti in buono stato onde evitare danni al pubblico transito.

Nel caso in cui si verifichi un pericolo per la incolumità del pubblico e dei passanti, il Sindaco adotterà le misure necessarie per rimuovere tale pericolo, intimando al proprietario l'esecuzione dei lavori di demolizione o di ricostruzione occorrenti e, se occorrerà, provvederà d'ufficio a mezzo di ordinanza da emettere a norma dell'art. 55 del T.U. della L.C.P. 3 marzo 1934 n. 383 (1) e dell'art. 76 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n. 2248 all. F. senza pregiudizio per l'azione penale prevista dall'art. 677 del vigente C. P.

Il proprietario inadempiente sarà passibile di contravvenzione.

ART. 38.

Illuminazione degli anditi e scale.

Gli ingressi, anditi e le scale dei caseggiati urbani devono essere, durante la notte, tenuti chiusi ovvero convenientemente illuminati. I proprietari risponderanno delle eventuali contravvenzioni.

ART. 39.

Oggetti e fiori sui davanzali.

Chi vorrà collocare sui davanzali delle finestre sui balconi o sui margini delle terrazze, vasi o cassette di fiori dovrà assicurarli agli infissi con muratura o ferri in modo da garantire l'incolumità dei passanti.

Dovrà pure essere evitato lo stillicidio dell'acqua proveniente dall'innaffiamento dei detti fiori (V. art. 16 lett. b).

ART. 40.

Distese di bucato.

Non è consentito di stendere il bucato nelle vie pubbliche, nelle piazze e nei giardini nè alle finestre, sui balconi o terrazze, nell'abitato urbano.

(1) Ora Art. 153 della L.C.P., 4 febbraio 1915, n. 148.

ART. 41.

Finestre: decoro e aspetto.

E' vietato l'uso di carte o di qualsiasi altro impianto in luogo dei vetri delle finestre ed esporre su di esse biancheria e panni di qualsiasi genere.

ART. 42.

Getto di materiali dalle finestre.

Ove non si possa provvedere diversamente, i materiali di demolizione dovranno essere calati dalle finestre in recipienti in modo da evitare la loro dispersione e la polvere. **In ogni caso il terreno sottostante dovrà essere tenuto sgombro, pulito e, nella stagione estiva, innaffiato.**

ART. 43.

Ingombro dei marciapiedi.

E' vietato di passare sui marciapiedi e nei tratti di strada riservata ai pedoni con oggetti ingombranti e di soffermarsi a scopo di vendita ambulante.

ART. 44.

Distese di merci sul suolo pubblico.

E' proibita la distesa sul suolo anche se sopra coperte distese a terra, di ortaggi, frutta, cereali, ecc. E' pure vietata l'esposizione di oggetti che offendano la pubblica decenza o rechino disgusto ai passanti.

Il Sindaco può proibire i sistemi di esposizione di oggetti o di merci che siano indecenti, oppure che occupino soverchio spazio od impedisca la circolazione dei veicoli e delle persone.

ART. 45.

Divieto di rotolamento di botti, ruote ecc.

E' vietato di far rotolare botti, ruote, barili, cerchioni di ferro e simili, per spostarli da un luogo ad un altro, nelle vie pubbliche interne del centro abitato.

ART. 46.

Lancio di sassi - Divieto di sdrucioloni.

E' proibito sulle vie e piazze pubbliche, di lanciare sassi, palle di neve, e di fare sdrucioloni sulla neve e sul ghiaccio. 9

ART. 47.

Transito di greggi.

Le mandrie ed i greggi di pecore devono essere accompagnate per le strade da personale sufficientemente capace. Nel centro urbano devono seguire le vie periferiche evitando assolutamente quelle centrali.

ART. 48.

Divieto di circolazione di animali da cortile.

E' proibito lasciar circolare o vagare animali da cortile nelle vie pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico.

E' proibito altresì tenere esposte a porte e finestre gabbie di uccelli se non sono costantemente tenute pulite.

ART. 49.

Divieto di spolveramento di tappeti e panni.

E' proibito scuotere e spolverare panni e tappeti sulle finestre prospicienti le vie pubbliche.

ART. 50.

Divieto di trasporto di biancheria o panni sudici.

E' vietato il trasporto della biancheria o panni sudici per le vie pubbliche se non mediante involti e in modo da nascondere il contenuto.

ART. 51.

Cani randagi.

Nelle vie e nei luoghi aperti al pubblico, i cani debbono essere muniti di museruola. Nei giorni di fiera e di mercato e sempre quando vi sia concorso straordinario di gente, i cani devono essere condotti al guinzaglio. Per i cani senza museruola ed i cani randagi saranno adottate le misure prescritte dall'art. 84 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954 n. 320.

E' vietato in modo speciale di far vagare per le strade cagne in istato di calore.

E' impedito infine di ostacolare comunque l'opera dell'accalappiatore dei cani e di favorire la fuga di quelli che stessero per essere accalappiati.

ART. 52.

Transito con ferri e strumenti taglienti.

E' vietato transitare nei centri abitati con ferri o strumenti da taglio e specialmente reggendo, a piedi o su mezzo di locomozione falci non smontate.

ART. 53.

Apertura e illuminazione delle porte.

Ogni casa non dovrà avere, dopo il tramonto che un solo accesso aperto che dovrà essere sufficientemente illuminato.

Gli in
attrezzi d
motrice d
dalla port

Per q
nel prese
R.D. 8 dic
Strada, D
D.P.R. 30

A nor
zazione d
dell'Intern
16 gennai
industrial
i pericoli
Comando
eccezione
sono di al
sempre ag
Comando
di abitabi

Vi

Sono
~~Corpo~~ de
gazzini, d
cono, imp

- art. 56 - seguito -

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18/6/1931, n. 773 e dal relativo regolamento 6/5/1940 n. 635, nonché dai decreti del Ministro dell'Interno 31/7/1934 e 12/5/1937, è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita, senza autorizzazione dell'autorità comunale. Tale autorizzazione è, altresì, necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono essere anche osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 28/6/1955, n. 620. Dovranno, inoltre, osservarsi le disposizioni di cui alla legge 27/12/1941, n. 1570, concernenti **NORME PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI**, nonché quelle di cui ai D.P.R. 27/4/1955, n. 547 e 26/5/1959, n. 689, contenenti prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

ART. 54.

Distanza degli impianti a forza motrice.

Gli impianti industriali, le seghe, le incudini, i torni e gli attrezzi delle botteghe e degli opifici, che siano azionati da forza motrice dovranno essere installati almeno a due metri di distanza dalla porta destinata all'ingresso del pubblico.

ART. 55.

Riferimento al Codice della strada.

Per quanto interessi la polizia stradale non sia contemplato nel presente regolamento, sono applicabili le disposizioni del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 e del T.U. del nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16 giugno 1959, n. 393 e relativo regolamento, D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420.

ART. 56.

Costruzioni edilizie - Cautele antincendi.

A norma della Legge 27 dicembre 1941 n. 1570 sull'organizzazione dei servizi antincendi e della Circolare del Ministero dell'Interno Direzione generale dei servizi antincendi n. 19306 del 16 gennaio 1949, ~~tutti i progetti per nuove costruzioni civili e industriali, sono soggetti, soltanto ai fini della sicurezza contro i pericoli di incendio, alla preventiva approvazione da parte del Comando del Corpo Provinciale Vigili del Fuoco.~~ Le costruzioni stesse, ad eccezione soltanto di quelle destinate ad abitazione civile e che sono di altezza inferiori ai 24 metri in gronda, sono poi soggette, sempre agli stessi fini, anche al collaudo da parte del medesimo Comando dei VV. FF. prima del rilascio del permesso o licenza di abitabilità o di esercizio.

** anche della legge 26-7-1965, n. 966-art. 2 -*

ART. 57.

Vigilanza antincendi ai locali ove si trovano sostanze combustibili o pericolose.

Sono soggette alle visite ed ai controlli del Comando ~~del~~ *Provinciale* ~~Corpo~~ dei Vigili del Fuoco tutti gli impianti, stabilimenti, magazzini, depositi, autorimesse, officine, rivendite ecc., che producono, impiegano, detengono o rivendono sostanze che presentano

di cui all'art. 2 della legge 26-7-1965, n. 966, nonché al decreto interministeriale 27- settembre 1965

pericolo di incendio o di scoppio ~~che saranno elencati~~ dal decreto apposito che il Prefetto ha emanato a norma delle disposizioni richiamate all'art. 51.

Per la disciplina dei depositi delle pellicole cinematografiche vedasi il regolamento speciale allegato al presente sotto la lettera A.

ART. 58.

Vigilanza antincendi sui depositi e sugli impianti di lavorazione di sostanze combustibili o pericolose.

Le competenti autorità, prima del rilascio o del rinnovo della licenza per gli impianti ed i depositi specificati all'articolo precedente e della licenza di abitabilità o di esercizio alle nuove costruzioni, dovranno richiedere il prescritto nulla osta al Comando dei Vigili del Fuoco, il quale dopo la visita sopraluogo rilascerà un apposito « certificato di prevenzione incendi » dal quale risultino le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio a cui deve essere sottoposta la concessione della licenza, per quanto riguarda la prevenzione incendi. Quando tra le prescrizioni da osservare vi siano anche particolari lavori da eseguire prima del rilascio o del rinnovo della licenza di esercizio o del permesso di abitabilità, dovrà essere eseguita la visita di controllo, per accertare l'esecuzione dei lavori stessi.

Le visite di controllo dovranno, altresì, essere eseguite ~~ogni anno nelle autorimesse e negli esercizi che fabbricano, manipolano o detengono in deposito sostanze esplosive od infiammabili di categoria II e III delle Norme Tecniche suggerite dalla Commissione Consultiva per gli esplosivi e gli infiammabili del Ministero dell'Interno o gas compressi o liquefatti; saranno biennali in tutti gli altri depositi e stabilimenti, tranne che nelle piccole rivendite ove saranno triennali.~~

~~Sarà comunque eseguita nuova visita di prevenzione incendi in caso di voltura di licenza o nel caso che nelle fabbriche, nei depositi, nei locali di vendita e simili vengano apportate notevoli modifiche.~~

Il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco deve essere esposto, insieme con la licenza di esercizio e presentato ad ogni richiesta degli agenti di P.S. e dei Vigili del Fuoco.

ART. 59.

Deposito di fascine presso i fornai.

E' vietato ai fornai di tenere in deposito nei forni le fascine in quantità superiore al fabbisogno giornaliero.

ART. 60

Pulitura dei camini.

Le gole dei camini, stufe, forni, fucine ed in genere tutti i condotti del fumo, devono essere spazzati dalla fuliggine almeno una volta ogni sei mesi. Le gole dei forni per cottura di pane e simili devono essere spazzati ogni trimestre. I camini devono sporgere almeno un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servono a fucine producenti gas nocivi o fastidiosi. L'altezza minima dei camini di queste ultime sarà stabilita, caso per caso, dall'Autorità comunale.

ART. 61.

Sicurezza delle stalle.

Nelle stalle è vietato di fumare e occorrendo per la illuminazione fare uso delle lanterne, queste devono essere chiuse e protette da rete metallica.

ART. 62

Incendi.

Chi accerti personalmente un incendio o ne venga comunque a cognizione deve farne immediata denuncia all'Ufficio di polizia municipale o al Comando più vicino dei Carabinieri.

Tutti i proprietari debbono consentire il passaggio nei loro cortili ed anche nelle loro case degli addetti allo spegnimento degli incendi e mettere a disposizione i loro pozzi d'acqua.

Nei casi di incendio ogni cittadino che non ne sia fisicamente impedito, è obbligato a contribuire all'opera di spegnimento e chi si rifiuta potrà essere denunciato a norma dell'art. 652 del C. P.

ART. 63.

Affissioni e scritte sulle case.

E' proibito deturpare o imbrattare con manifesti o scritte le facciate delle case. Le affissioni saranno regolate dall'apposito regolamento comunale, salva l'osservanza delle norme contenute dall'art. 663 del C.P., dall'art. 113 della Legge di P.S. ^{V^o comma} dall'art. 5 della Legge 11 giugno 1922 n. 118 per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare valore artistico.

ART. 64.

Pali e condutture elettriche: divieti.

E' proibito servirsi dei pali delle condutture elettriche o dei pubblici infissi per distendere fili, appendervi oggetti o merci, o arrampicarsi su di essi per emergere sull'adiacente terreno.

ART. 65.

Giardini e viali.

E' vietato di strappare i fiori, nei giardini pubblici di pestare l'erba e di arrampicarsi sulle piante. Nei pubblici giardini è vietato di bivaccare, di consumare pasti, di occupare sedili se non a scopo di riposo, e di farvi pascolare animali.

E' vietato in genere di danneggiare e di recare in qualsiasi modo, pregiudizio alla proprietà di ragione pubblica. I contravventori senza pregiudizio delle pene sancite dal presente regolamento e di quelle comminate dalle leggi, sono tenuti a risarcire prontamente i danni arrecati.

ART. 66.

Insegne dei negozi e scritte reclamistiche.

Le scritte reclamistiche e le insegne degli esercizi e dei negozi devono essere compilate in lingua corretta ed in forma decorosa con rispetto delle pubbliche istituzioni.

Esse non devono causare molestia ai passanti, nè limitarne la libertà.

ART. 67.

Bambini e persone deficienti.

Non possono circolare da soli le persone deficienti ed i bambini.

ART. 68.

Bagni in fiumi e torrenti.

Coloro che volessero fare bagni in fiumi o torrenti, dovranno vestire un apposito costume e tuffarsi nei luoghi che anno per anno saranno indicati dall'Autorità Comunale.

ART. 69.

Uso delle fontanelle pubbliche - Divieto di lavare lungo le strade.

Nei canali scorrenti nelle pubbliche vie, limitatamente all'abitato, e nelle pubbliche fontane, è vietato lavare.

L'acqua delle pubbliche fontane deve servire soltanto per l'alimentazione umana, salvo speciali permessi dell'Autorità municipale.

ART. 70.

Macellai e salumieri.

E' vietato ai salumieri ed ai macellai di circolare con indumenti sporchi di sangue e di trasportare i ferri del loro mestiere non avvolti in tela od in custodia.

ART. 71.

Trasporto di carni

Le carni macellate devono essere trasportate con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento di polizia Veterinaria 8-2-1954 n. 320 e del regolamento sulle carni 20-12-1928 n. 3298.

ART. 72.

Mattazione di animali - Esposizione di bestiame.

E' proibito uccidere in pubblico gli animali da cortile, e spennare selvaggina.

Gli animali destinati alla mattazione, esposti al pubblico, debbono essere ben puliti, legati con robusta fune e condotti da persone esperte.

ART. 73.

Maltrattamenti di animali.

E' vietato di maltrattare gli animali percuotendoli, sovraccaricandoli di peso eccessivo e lanciare loro grida scomposte.

In modo speciale è prescritto:

1) che il trasporto al macello di animali fortemente claudicanti o con zoppie dolorose, sia effettuato con mezzi idonei e non abbia luogo con sistemi che importino strazio o sevizie ed in particolare sia vietato l'uso del pungolo;

2) che la legatura degli arti dei piccoli animali, caricati su birocci, sia effettuata a mezzo di corda piatta, anzichè rotonda e gli animali siano caricati in guisa di rimanere adagiati interamente sul mezzo di trasporto;

3) che nel mercato, detti animali, siano convenientemente assicurati e risparmiati da sofferenze;

4) che nel canile municipale non si maltrattino gli animali ivi ricoverati e per la soppressione dei cani, non reclamati in tempo utile dai proprietari, si provveda con idonei sistemi in guisa di produrre la morte nel modo più rapido e meno doloroso;

5) che non si effettui il traino con i cani in condizioni fisiche non sufficientemente idonee, con carichi eccessivi alle loro forze e con finimenti inadatti (collari, pettorali di cuoio di larghezza inferiore ai 5 cm. ecc.);

6) che non vengano impiegati animali che per vecchiaia, ferite o malattie, non siano più idonei a lavorare, ed è vietato il loro abbandono;

7) il divieto di giuochi che importino strazi agli animali e le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animali;

8) che non si effettui il trasporto di pollame con la testa a penzolini, e le gambe legate, o stipati in anguste gabbie, o racchiusi in sacchi, nè il trasporto del pollame sul manubrio della bicicletta e con le ali incrociate;

9) che non si facciano viaggiare le bestie senza essere riparate dai rigori della stagione, senza cibo ed acqua ed eccessivamente stivate; che sia impedita la promiscuità nelle gabbie; che sia provveduto alla necessaria nutrizione od abbeveramento nelle soste prolungate nel macello; alle condizioni igieniche delle stalle, alla preparazione di lettiere e dell'occorrente pulizia dell'animale.

ART. 74.

Protezione degli animali.

Gli agenti comunali hanno l'obbligo di cooperare per agevolare il compito che gli agenti ed ispettori di cui all'articolo 7 della Legge 12 luglio 1913, n. 611, spetta per assicurare l'osservanza delle prescrizioni sulla protezione degli animali.

Capo V

DELLA PUBBLICA QUIETE

ART. 75

Suoni e schiamazzi.

Ammonizione dell'art. 659 CP
Non è permesso cantare per le vie, suonare o fare schiamazzi dopo le ore 22.

Dopo le ore 21 è vietato il suono di organetti o di suonatori ambulanti.

ART. 76

Abuso di suono di trombe o clacson.

E' vietato produrre rumori e suonare a lungo trombe e clacson e fare uso di segnalazioni acustiche, anche di autoveicoli e di autovetture, durante il giorno e specie durante la notte, ciò anche in corrispondenza del D.P.R. 16 giugno 1959 n. 393, approvante il T.U. del Nuovo Codice della Strada (articoli 112 e 113).

ART. 77

Suonatori ambulanti.

Nelle pubbliche vie i suonatori ambulanti non potranno fermarsi nello stesso posto per più di cinque minuti ed a distanza inferiore ai metri 30 dal luogo della precedente fermata.

Essi non potranno suonare dinanzi alle chiese, alle scuole ed agli ospedali.

ART. 78

Suono delle campane.

~~Circolare Ministero Interno n. 16.052 del 10-9-1941~~

~~Il suono delle campane sia delle civiche torri che di quelli delle chiese è regolato dalle seguenti norme:~~

~~a) divieto dalle 20 alle 5 dal 1° novembre al 30 aprile e dalle 21 alle 4 dal 1° maggio al 31 ottobre;~~

~~b) il suono non può durare più di tre minuti rispettando un intervallo di dieci minuti tra una suonata e l'altra.~~

~~In caso di avvenimenti straordinari, sempre col permesso dell'Autorità comunale, potranno essere consentite deroghe alle suddette norme.~~

ART. 79

Questue e collette.

In luogo pubblico non è permesso mendicare, (art. 154 e 155 Legge 18 giugno 1931 n. 773).

Le pubbliche sottoscrizioni, le raccolte e le questue dovranno essere autorizzate a norma della Legge di P. S. (art. 156 Legge 18 giugno 1931 n. 773).

ART. 80

Industrie rumorose.

Per l'impianto e l'esercizio d'industrie rumorose ed inco-mode devesi avanzare domanda di licenza all'Autorità Comunale la quale nel concederla, determinerà la località e tutte le modalità da osservarsi per l'impianto e l'esercizio stesso.

Sono considerate industrie rumorose ed incommode: il mestiere del caldaiaio, del lattoniere, del materassaio, del fabbro, del falegname e simili, del mugnaio e tutti gli altri mestieri che per l'azione di macchine, motori, o per l'uso continuo di strumenti manuali rechino molestia al vicinato.

La lavorazione delle industrie rumorose non può incominciare prima delle ore 6 nè protrarsi oltre le ore 20, dal 1° novembre al 30 aprile, e dalle ore 5 ed oltre le ore 21, dal 1° maggio al 31 ottobre.

Qualora particolari esigenze di luogo e di tempo richiedano l'osservanza di nuove disposizioni per l'impianto e l'esercizio di industrie rumorose o incommode, queste ^{potranno} emanate dal Sindaco con ordinanza a sensi dell'art. 66 del T.U. Legge P.S. 26 giugno 1931, n. 773.

*a norma dello
art. 66 T.U. Leggi
di P.S.*

ART. 81

Animali notturni.

E' vietato tenere animali che, specialmente di notte, rechino disturbo al vicinato.

ART. 82

Rumori e suoni nelle case.

E' vietato nelle abitazioni produrre rumori che diano fastidio o disturbo agli abitanti di case vicine e fare uso eccessivo di strumenti musicali, apparecchi radio-televisivi, giradischi e simili, dalle ore 23 alle ore 7 del giorno seguente.

ART. 83

Macinazione cereali.

Oltre le disposizioni dei precedenti articoli, alla industria della macinazione dei cereali sono applicabili quelle della Legge 7 novembre 1949, n. 857, e dalle disposizioni emanate.

Capo VI

COMMERCIO - INDUSTRIE - ARTIGIANATO

ART. 84

Commercianti ed esercenti.

I commercianti all'ingrosso e al minuto, gli industriali e gli artigiani sono soggetti all'osservanza del presente regolamento eccetto quelli indicati dall'art. 86 del T.U. delle Leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773.

Per gli esercenti i mestieri ambulanti si terranno presenti le disposizioni della Legge 5 febbraio 1934, n. 327, ed il Regolamento 29 dicembre 1939, n. 2255.

ART. 85.

Denuncia di esercizio pubblico.

Chiunque intenda attivare sia stabilmente, che temporaneamente negozi, magazzini, stabilimenti, officine, fabbriche, uffici, ecc., destinati all'esercizio di qualsiasi rivendita, commercio, arte, industria o professione, deve darne preventiva partecipazione scritta all'Autorità Comunale, per ogni sua disposizione, facendo, se del caso, le regolari domande prescritte dalle speciali norme legislative disciplinanti ciascuna specie di attività, indicando sempre la qualità dell'esercizio e la località ove il medesimo si vuole aprire.

Uguale comunicazione dovrà essere fatta in caso di cessazione, di trasferimento e di cambiamento del titolare.

ART. 86.

Richiamo alle leggi speciali.

In particolare, gli esercenti di spacci di carne fresca, devono uniformarsi alle prescrizioni del regolamento comunale di vigilanza sulle carni, nonchè del regolamento sulla vigilanza sanitaria 20 dicembre 1928, n. ~~1352~~ ³²⁹⁸ e 26 settembre 1930, n. ~~1858~~ ¹⁴⁵⁸.

I nuovi negozi per vendita di carni in genere, devono avere i pavimenti e le pareti perimetrali, fino all'altezza almeno di m. 2, costruiti con materiale liscio, omogeneo e lavabile; i vecchi negozi che difettassero di quanto sopra, dovranno ottemperare a tale prescrizione, entro un anno dall'andata in vigore del presente Regolamento.

Gli esercenti l'industria del pane, devono essere muniti della particolare licenza da rilasciarsi dal ~~Prefetto ai sensi della Legge 7 novembre 1949, n. 857.~~ *norma della Camera di Commercio Industrie e Agricoltura della legge 31-7-1956, n. 1002.*

Per la vendita del latte destinato al consumo diretto, oltre alle norme del regolamento approvato con R.D. 9 maggio 1929, n. 994 e per la produzione e commercio degli olii, commestibili, oltre alle norme del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2033 e del R.D.L. 30 dicembre 1929, n. 2316, saranno osservate le disposizioni del vigente regolamento comunale d'igiene *e della legge 13.11.1960, n. 1407.*

Così pure per l'apertura dei negozi da barbiere si osserveranno le apposite disposizioni del regolamento comunale d'igiene.

ART. 87.

Lotta contro le mosche.

Gli agenti municipali ispezioneranno periodicamente tutti gli esercizi pubblici e gli spacci per accertare che siano osservate le disposizioni annonarie e igieniche e specialmente quelle emanate per la lotta contro le mosche. (Legge 29 marzo 1928, n. 858 e D.M. 20 maggio 1928; Decreto del Capo del Governo 20 maggio 1928; Ordinanze ministeriali da emanare ai sensi dell'art. 263 del T. U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265).

ART. 88.

Verifiche ai locali degli esercizi e delle industrie.

L'autorità Comunale potrà in ogni tempo far visitare i locali di ogni esercizio o industria, per verificare se essi soddisfino alle condizioni prescritte dalle disposizioni vigenti.

ART. 89.

Obbligo di gestire personalmente gli esercizi.

Salvo speciale autorizzazione alla nomina di un rappresentante da rilasciarsi, in casi eccezionali, dalla Commissione comunale, i titolari delle licenze di commercio dovranno gestirle personalmente.

La licenza di esercizio dovrà essere esposta nei locali di vendita.

ART. 90.

Pesatura delle derrate.

Il compratore può sempre controllare l'esattezza della pesata. A tal fine le bilance che servono alla vendita debbono essere collocate in posizione comoda, essere pulite e recare numeri ben leggibili.

Esse debbono recare ben visibili i bolli della verifica dell'Ufficio metrico.

ART. 91.

Avvolgimento delle merci.

Le derrate dovranno essere avvolte in carta nella quantità strettamente necessaria e di peso non superiore ad un grammo per ogni decimetro quadrato.

Il compratore però ha la facoltà di far pesare la merce senza carta e di avvolgerla o riporla in involucri o recipienti propri.

ART. 92.

Merci maleodoranti.

Le merci o le derrate emananti esalazioni o cattivi odori dovranno essere immerse nell'acqua od in altre sostanze neutralizzanti.

ART. 93.

Pulizia dei banchi di vendita.

I banchi impiantati sul suolo pubblico devono essere tenuti puliti e nelle adiacenze di essi il terreno deve essere ben battuto, spazzato e, nella stagione estiva, innaffiato.

ART. 94.

Incetta e vendita di merci sulla via.

Tutti i generi destinati al mercato non possono venderli nè comprarsi altrove, che nelle località all'uopo destinate.

E' pure vietato l'incetta del pollame, delle uova, dei formaggi, della frutta, degli ortaggi e dei bozzoli, lungo le vie del paese per un raggio di Km. 2 dal centro abitato.

ART. 95.

Notizie statistiche.

Tutti coloro che portano merci, derrate e generi sul mercato, dovranno uniformarsi agli ordini che verranno loro impartiti a mezzo delle guardie municipali, e venditori e compratori, non potranno rifiutarsi di dare agli agenti le notizie che venissero loro richieste sul prezzo, sulle qualità e quantità dei generi, e delle derrate vendute o comprate.

ART. 96.

Condotta degli esercenti nella vendita.

I negozi dovranno essere costantemente forniti delle merci comprese nella licenza di vendita e, specialmente per i generi alimentari, in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze normali della clientela.

E' vietato loro di dar noia al pubblico con le insistenti offerte, e relativamente ai negozi di vendita di generi di prima necessità destinati al consumo popolare, l'interruzione della vendita non legittima, nè giustificata da parte degli esercenti soggetti alle discipline del R.D. 16 dicembre 1926, n. 2174 viene considerata agli effetti del decreto stesso come definitiva chiusura dei rispettivi esercizi.

ART. 97.

Tende parasole.

I commercianti possono munire, inoltrandone domanda al Sindaco, i loro negozi di tende, vetrine ed altri posti, uniformandosi però alle prescrizioni del Regolamento di ornato.

ART. 98.

Cartelli dei prezzi.

I commercianti devono esporre su appositi cartelli i prezzi dei generi di vendita, espressi in caratteri uniformi e leggibili, collocati in modo da essere visibili a tutti.

E' fatta eccezione, ai sensi della circolare n. 143 in data 13 maggio 1949 del Ministero dell'Industria e Commercio, per i seguenti generi: fiori, armonium e pianoforti, automobili non a serie, motocicli non a serie, confezioni di lusso per signora, oggetti artistici, oggetti forniti dietro speciale commissione o modelli di un unico esemplare, oggetti usati, pelliccerie, prodotti non finiti e soggetti ad ulteriore lavorazione, prodotti dell'industria orafa e pietre preziose, profumi di lusso.

Ai commercianti trasgressori sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 22 del R.D.L. 22 aprile 1943, n. 245.

ART. 99.

Orari di vendita.

Gli esercenti dovranno scrupolosamente osservare l'orario di apertura delle diverse categorie di negozi, che il Prefetto della provincia determina a norma delle disposizioni della Legge 22 febbraio 1934, n. 370, *per il riposo domenicale e settimanale, a norma della legge 16.6.1932, n. 973 per l'orario dei negozi* -

ART. 100.

Segnalazione dei surrogati.

I generi alimentari preparati con surrogati, devono, con la denominazione riportare le percentuali di surrogato che contengono.

ART. 101.

Commissione di vigilanza sugli alimentaristi.

E' in facoltà della Giunta municipale di istituire speciali commissioni di vigilanza allo scopo di sorvegliare e curare l'osservanza di tutte le disposizioni emanate con leggi e decreti per disciplinare il commercio dei generi alimentari.

ART. 102.

Vendita di latte da parte dei produttori.

La vendita del latte dei propri fondi rientra fra quelle regolate dall'art. 9 Legge 5-2-1934, n. 327.

I venditori devono servirsi di recipienti in ottime condizioni di uso e provvisti, in quanto servono per misura, del bollo dell'Ufficio metrico, secondo le norme del Regolamento comunale d'igiene.

ART. 103.

Trasporto pellicole cinematografiche.

Chiunque a qualsiasi titolo, detiene, manipola, e trasporta pellicole cinematografiche con supporto di celluloidi deve sottostare alle norme di sicurezza e alle disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 28, lettera A), della Legge 27 dicembre 1941, n. 1570 e della successiva legge 13- maggio 1961, n. 469.

ART. 104.

Facchini, ~~sensali e intromettitori~~

I facchini, ~~sensali, gli intromettitori~~, ferme restando le facoltà che nei riguardi loro spettano all'Autorità di P.S. ai sensi degli articoli 115 e 121 del T.U. Legge P.S. 18 giugno 1931, n. 773, non possono intraprendere l'esercizio del loro mestiere se non sono stati regolarmente iscritti presso l'Ufficio di Polizia Urbana del Comune.

Agli effetti delle sanzioni previste dall'art. 727 del Codice Penale tale obbligo si estende anche a coloro che esercitano abitualmente il mestiere di carrettiere e di birrocciaio.

I facchini, i sensali e gli intromettitori devono uniformarsi alla tariffa fissata dal Comune. E' loro proibito di infastidire i passanti con grida o cenni e di usare modi insistenti per ottenere trasporti o commissioni.

Contro i trasgressori, salve e impregiudicate le contravvenzioni potrà ritirarsi il certificato per l'adozione del provvedimento di sospensione o di revoca, che pronuncerà la Giunta Comunale.

Capo VII

PENALITA'

ART. 105.

Procedura contravvenzionale.

Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento saranno accertate e punite ai sensi degli art. 106, 107, 108, 109, 110, della Legge Comunale e Provinciale T.U. 3 marzo 1934, n. 383, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

ART. 106.

Premi di diligenza agli agenti.

In ottemperanza a quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 110 del sopracitato T.U. della Legge Comunale e Provinciale si stabilisce che gli eventuali premi di diligenza agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta e all'accertamento delle contravvenzioni, verranno conferiti trimestralmente con apposita deliberazione della Giunta municipale, da adottarsi in base a speciali rapporti dell'Ufficio Sanitario e dell'Ufficio Tecnico Comunale e alle informazioni che verranno all'uopo assunte nei modi che saranno ritenuti opportuni.

ART. 107.

Riferimento al Codice Penale.

Qualora i contravventori siano soggetti all'altrui potestà, direzione o vigilanza si applicherà l'art. 196 del C. P.

Nei riguardi invece delle persone giuridiche si avrà riferimento all'art. 197 del C. P.

ART. 108.

Costituzione di parte civile e provvedimenti del Sindaco.

Nei procedimenti contravvenzionali, il Sindaco, quale rappresentante del municipio, potrà costituirsi parte civile.

Inoltre, ai sensi dell'art. 55 della Legge C. P. 3 marzo 1934 n. 383, potrà prendere i provvedimenti contingibili e urgenti del caso.

Capo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 109.

Entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento avrà vigore dopo l'approvazione da parte della Giunta Provinciale Amministrativa ed ultimata che sia la seconda pubblicazione prescritta dall'art. 62 del T. U. della Legge 9 giugno 1947, n. 530, salvo le eventuali modificazioni che venissero disposte per effetto dell'art. 102 del T.U. medesimo.

ART. 110.

Abrogazione di norme.

Dalla data di cui all'art. 101 non saranno più applicabili le disposizioni di polizia comunale che contrastino o non si addichino a quelle del presente regolamento.

ART. 111.

Termini di applicazione delle nuove norme.

Salvo deroga, da concedersi con atto scritto del Sindaco, gli abitanti del Comune dovranno uniformarsi alle nuove norme entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

ART. 112.

Deposito del regolamento.

Il presente regolamento rimarrà costantemente depositato, a disposizione del pubblico, e nelle ore d'apertura al pubblico, presso l'Ufficio di Segreteria.

Deliberato con atto consiliare N. 8 (050)
in data 17-1-1963
approvato dall' Autorità Tutoria con decisione in data 22-5-1963
g. f. d.
ed omologato come da Prefettura N. 11087/2^e
del 29-9-1963 //

Pubblicato a questo albo pretorio per quindecim giorni
dal 3-6-1963
a tutto il 17-6-1963
a termini dell'art. 62 del T. U. della Legge comunale e provinciale
3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 21 della Legge 9 giugno 1947
n. 530.

Belforte del 18/6/1963



IL SEGRETARIO

Ricci Atterzo

Per copia conforme all'originale.

Belforte, li 18/6/1963

IL SEGRETARIO

Ricci Atterzo

Visto: IL SINDACO

